



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI**

**UFFICIO FEDERALISMO FISCALE
AREA I REPARTO V**

Roma, 31 gennaio 2007

Prot. n. 1184/2007/DPF/UFF

All'Ufficio XY

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (ICI) – art. 1, comma 175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – abrogazione dell'art. 59, comma 1, lettera *n*) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Con la nota in riferimento codesto comune chiede se, a seguito dell'abrogazione dell'art. 59, comma 1, lettera *n*) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, effettuata dall'art. 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia ancora possibile riscuotere l'imposta comunale sugli immobili (ICI) mediante conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite concessionario della riscossione.

Al riguardo, si fa presente che il citato art. 59, comma 1, lettera *n*) del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedeva che i comuni con regolamento predisposto a norma dell'art. 52 dello stesso D.Lgs. n. 446 del 1997, potessero *“razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite il sistema bancario”*.

Sulla questione occorre, innanzitutto, precisare che l'abrogazione della norma innanzi riportata non impedisce in alcun modo ai comuni di disporre, con regolamento, le modalità di riscossione dell'ICI, in quanto detta potestà è comunque

riconosciuta in via generale agli enti locali dall'art. 52 dello stesso D. Lgs. n. 446 del 1997.

Detta norma consente, infatti, agli enti locali di *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*. La norma aggiunge, infine che, *“per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

Occorre, inoltre, precisare che il comma 5 del citato art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevede, tra l'altro, che gli enti locali possono disciplinare anche disgiuntamente con proprio regolamento le fasi dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate.

Ad avvalorare le argomentazioni innanzi esposte si rammenta che il Consiglio di Stato, sez. V, nell'ordinanza n. 4989 del 28 agosto 2001, ha affermato che *“dal sistema delle fonti non è ricavabile il criterio della esclusiva riscossione della Tarsu a mezzo ruolo, mentre invece il principio della potestà regolamentare dei comuni e delle province è di ordine generale, in materia di accertamento e riscossione dei tributi (art. 52 del d.lgs. n. 446/97), trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito alla fiscalità locale) ed è testualmente riconfermato dall'art. 36 della legge finanziaria per il 2001”*.

Quest'ultima norma stabilisce che *“ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso.”*

Alla luce di quanto appena affermato, si deve concludere che l'esercizio della potestà regolamentare dell'individuazione delle modalità di riscossione dell'ICI, non viene in alcun modo compromessa dall'abrogazione nella lettera n) dell'art. 59 del D.lgs. n. 446 del 1997, che si presentava nel contesto dell'art. 59 come una norma di

mera elencazione delle varie possibilità che il comune aveva – ed ha tuttora - a disposizione per effettuare la riscossione dell'ICI.

Occorre, infine, precisare che tra le modalità di riscossione dell'ICI rientra anche quella prevista dal comma 55 dell'art. 37 del D. L. 4 luglio 2007, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in base al quale *“l'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”*, vale a dire con il modello F-24.

Si deve a questo proposito sottolineare che detta modalità di pagamento del tributo non può essere eliminata dal regolamento comunale, poiché la legge - superando la necessità della preventiva sottoscrizione di un'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate - attribuisce tale facoltà direttamente al contribuente nell'ottica della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, principio espressamente richiamato, dall'art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 446 del 1997, nonché sancito nello statuto dei diritti del contribuente, nell'art. 6, comma 3, della legge 27 luglio 2000, 212, secondo il quale l'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire *“che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli”*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Carlo Vaccari